

COMUNE DI BALMUCCIA

**Ordinanza n. 1
del 28 marzo 2020**

Oggetto: chiusura al traffico veicolare di tratto di Via Guaifola all'altezza della strettoia "Casa Moretta".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 6, 7 del vigente Codice della Strada ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n° 495;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la competenza in virtù della Giunta Comunale n. 15 in data 16/06/2016, con la quale è stato nominato il sottoscritto, ai sensi della Legge 338 del 23.12.2000, n. 53, comma 23, responsabile dell'Area Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Viabilità;

ACCERTATA l'esigenza tecnica, nonché di sicurezza, di chiudere al traffico tratto di strada Via Guaifola all'altezza della strettoia antistante il fabbricato comunale "Casa Moretta", in quanto viene utilizzata in questo periodo di emergenza sanitaria Covid-19 da molti veicoli, in alternativa o per eludere il passaggio attraverso lo svincolo rotatorio di diramazione tra Alta Valle e Valle Sermenza all'ingresso dell'abitato di Balmuccia, lungo la strada provinciale S.P. 299, anche al fine di eludere i controlli delle forze dell'ordine;

VERIFICATO che per motivi di sicurezza si rende necessario interdire il traffico nel punto viabile sopra richiamato;

TENUTO CONTO che la chiusura di che trattasi non comporta alcun danno alla regolare circolazione in quanto dall'abitato di Guaifola si può accedere comunque alla viabilità provinciale;

ORDINA

1. La immediata chiusura temporanea, fino a nuova ordinanza, del tratto di strada Via Guaifola all'altezza della strettoia antistante il fabbricato comunale "Casa Moretta", che verrà delimitato e segnalato con apposite barriere fisiche che non ne consentono l'accesso, nonché con idonea segnaletica.

2. la presente ordinanza ha effetto per qualsiasi utente della strada si trovi a transitare sulla via in questione e sarà portata a conoscenza del pubblico a cura e spese dell'Amministrazione Comunale

mediante la pubblicazione all'albo pretorio comunale e al sito istituzionale con indirizzo www.comune.balmuccia.vc.it ;

3. a norma dell'art.3 comma 4 della L. 07/08/90 n° 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte;
4. in relazione al disposto dell'art.37 comma 3 del D. Lgs. n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n° 495/92;
5. penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

Il Responsabile del Servizio Viabilità
f.to Moreno Uffredi

Adempimenti L. 241/1990;

Responsabile del Procedimento: Moreno Uffredi;

Responsabile dell'Istruttoria: dott. Michele Orso